

## **REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

### PREAMBOLO

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti intende avvalersi di Commissioni Consiliari, costituite da Avvocati iscritti all'Ordine di Asti e, a richiesta, ad altri Ordini, con funzioni consultive, propositive, conoscitive e referenti.
- Sono state ad oggi costituite, con deliberazioni assembleari, Commissioni nei seguenti settori:
  1. *“Scientifica e per l’accreditamento delle attività formative”*
  2. *Diritto di Famiglia e delle Persone* (16/07/2015);
  3. *Diritto del Lavoro e della Previdenza* (30/09/2016);
  4. *Diritto Penale e della Procedura Penale* (16/06/2017);
  5. *Diritto Agrario, Alimentare e Vitivinicolo* (29/06/2017);
  6. *Diritto Amministrativo e Processuale Amministrativo* (15/03/2018);
  7. *Esecuzioni mobiliari e immobiliari e Deleghe alle vendite* (16/07/2018).
- Con deliberazione 14/02/2019 l'Assemblea degli iscritti ha dato mandato al Consiglio dell'Ordine di redigere ed approvare un regolamento unitario delle Commissioni precisando scopi e finalità (con particolare riferimento agli obblighi formativi di cui al Regolamento 16/07/2014 e s.m.i. del Consiglio Nazionale Forense), struttura, modalità di costituzione, designazione dei coordinatori e norme di funzionamento.
- In adempimento di tale mandato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti con deliberazione 28/03/2019 (dopo avere altresì in pari data costituito le nuove Commissioni *“Diritto Civile e di Procedura Civile”*, *“Diritto Fallimentare della crisi d’impresa e relativo Organismo di composizione”*) ha approvato il seguente

## REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento sostituisce i Regolamenti approvati dall'Assemblea in sede di costituzione delle Commissioni elencate in premessa;
2. Sono costituite presso l'Ordine degli Avvocati di Asti le seguenti Commissioni, nei rispettivi settori:
  - *Commissione Scientifica e per l'accreditamento delle attività formative.*
  - *Diritto di Famiglia e delle Persone;*
  - *Diritto del Lavoro e della Previdenza;*
  - *Diritto Penale e della Procedura Penale;*
  - *Diritto Agrario, Alimentare e Vitivinicolo;*
  - *Diritto Amministrativo e Processuale Amministrativo;*
  - *Esecuzioni mobiliari e immobiliari e Deleghe alle vendite;*
  - *Diritto Civile e di Procedura Civile;*
  - *Diritto Fallimentare della crisi d'impresa e relativo Organismo di composizione;*
3. E' facoltà del Consiglio istituire ulteriori Commissioni.
4. La Commissione Scientifica e per l'accreditamento delle attività formative esercita le funzioni previste dal Regolamento 16 luglio 2014 n.6 e s.m.i. del Consiglio Nazionale Forense
5. Le Commissioni hanno l'obiettivo di studiare l'evoluzione delle tendenze nelle specifiche materie di competenza della professione forense, organizzare convegni ed eventi formativi nelle rispettive materie (almeno un evento formativo o convegno nel corso dell'anno per ogni Commissione), elaborare buone prassi, protocolli o linee guida che il Consiglio potrà sottoporre ai Magistrati per la loro condivisione.
6. Ogni Commissione è costituita da un numero di componenti stabilito dal Consiglio, in relazione alle specifiche esigenze e peculiarità di ogni

Commissione, sentiti i Referenti. Ogni Avvocato può partecipare a non più di due Commissioni (a questo fine non si computa la Commissione Scientifica).

7. Ogni Commissione può avere fino a un numero di tre Referenti (o Coordinatori) nominati dal Consiglio. Per gravi ragioni il Consiglio può procedere a revoca ed eventuale sostituzione dei componenti e dei Referenti. Le Commissioni nominano al loro interno il componente chiamato a fungere da segretario.
8. I componenti e i Referenti di ogni Commissione rimangono in carica per la durata corrispondente a quella del Consiglio dell'Ordine e vengono rinnovati ad opera del nuovo Consiglio.
9. Ogni Commissione deve riunirsi (su convocazione del referente o del Segretario), di regola nei locali dell'Ordine, almeno cinque volte all'anno, redige verbale di ogni riunione, può ammettere alle riunioni gli Avvocati e Magistrati che ne facciano richiesta.
10. I componenti delle Commissioni che non partecipano a 3 riunioni consecutive, e comunque ad almeno 1/3 delle riunioni nel corso di un anno (a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento), sono decaduti di diritto.
11. La Commissione Scientifica e per l'accreditamento delle attività formative determinerà i crediti formativi e relativi criteri di attribuzione ai componenti delle Commissioni in relazione all'attività svolta.
12. È facoltà dei Consiglieri dell'Ordine partecipare ad una o più commissioni senza limitazioni di numero massimo e senza obbligo di presenza a pena di decadenza. Resta inteso che, anche per i Consiglieri, il diritto ai crediti formativi maturerà solo in caso di presenza al numero di riunioni necessario, così come per gli altri membri delle Commissioni.
13. Le Commissioni, o i loro Referenti (o Coordinatori) si incontrano con il Consiglio dell'Ordine, su convocazione di questo, almeno due volte l'anno per verificare il lavoro svolto e gli obiettivi comuni, ferma restando la facoltà

per il C.O.A. e le Commissioni di chiedere incontri fra il plenum del Consiglio e della Commissione.

14. I referenti di ogni Commissione si coordineranno con la Commissione Scientifica per l'organizzazione degli eventi formativi.
15. Nel corso dell'attività di organizzazione di eventi formativi i referenti di ogni Commissione, una volta individuato l'oggetto degli stessi, contatteranno tempestivamente la segreteria del COA per fissare la data e la sede.
16. Nel caso in cui l'oggetto di un evento in fase di organizzazione non rientri in via esclusiva nelle competenze della Commissione alla quale appartiene il promotore, il referente darà comunicazione dell'organizzazione agli omologhi delle altre Commissioni competenti per materia per il necessario coordinamento.
17. Ogniqualvolta sia prevista la partecipazione ad un convegno, organizzato a nome di una Commissione del Foro o comunque riferibile all'Ordine, di un Magistrato in qualità di relatore, i referenti informeranno tempestivamente il Consiglio dell'Ordine per quanto di competenza.
18. Il presente Regolamento svolge i suoi effetti dalla sua approvazione e verrà sottoposto a revisione periodica dal Consiglio.